**Articolo 587 Codice di procedura civile**

**Inadempienza dell'aggiudicatario**

Se il prezzo non è depositato nel [termine](https://www.brocardi.it/dizionario/3775.html) stabilito, il [giudice dell'esecuzione](https://www.brocardi.it/dizionario/5735.html) con [decreto](https://www.brocardi.it/dizionario/3764.html) dichiara la decadenza dell'[aggiudicatario](https://www.brocardi.it/dizionario/4055.html), pronuncia la perdita della [cauzione](https://www.brocardi.it/dizionario/2742.html) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo [incanto](https://www.brocardi.it/dizionario/3405.html) [disp. att. 176]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo [560](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-ii/art560.html), quarto comma.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli [576](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art576.html) e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.